



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Presidente: Dott. Luca Sergio
Giudice: Prof. Fulvio Costantino
Giudice: Avv. Afro Ambanelli

Con sentenza n. 2/2026 del 12.1.2026 il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto al tesserato Sergio Geraci la sanzione della sospensione per la durata di mesi tre dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate e riconosciute dalla F.S.I. per violazione dell'art. 32 R.G.D. (illecito sportivo), a causa della sua mancata presentazione al nono e ultimo turno del torneo VI International Chess Festival Roma Città Aperta svoltosi a Roma il 8.12.2025; ha inoltre ritenuto la società A.S.D. Palermo Scacchi, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., oggettivamente responsabile dei fatti contestati e irrogato la sanzione dell'ammonizione, e richiamato la predisposizione di idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

La sola società ha proposto reclamo in data 17.1.2026, e presentato successiva memoria, chiedendo annullamento e/o revoca delle sanzioni irrogate o in subordine la riduzione, adducendo la buona fede del tesserato e della ASD Palermo scacchi, in quanto si tratta di torneo in cui i giocatori si iscrivono individualmente e la ASD non è neppure a conoscenza della partecipazione dei propri tesserati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è ammissibile, in quanto depositato nei termini previsti dall'art. 68 del R.G.D. dal legale rappresentante della società.

Non risulta tuttavia presentato reclamo dal tesserato, la cui sanzione risulta pertanto irrevocabile.

In ordine alla posizione della società A.S.D. Palermo Scacchi, la Corte Sportiva d'Appello rileva che dall'istruttoria non risulta alcuna partecipazione della stessa alla condotta del proprio tesserato, né a conoscenza di quanto stesse accadendo. Pertanto, non risulta applicabile alla fattispecie il comma 1 dell'art. 5, comma 1, R.G.D., il quale prevede *“Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping. comma 2”*, bensì il comma 2, secondo il quale, prevede che *“le società affiliate (...) d) potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dai dibattiti risulti che non hanno partecipato all'illecito o incolpevolmente ne ignoravano l'esistenza o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito”*.

Per questi motivi

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma della sentenza del G.S.N. n. 2/2026, annulla la sanzione dell'ammonizione inflitta alla società A.S.D. Palermo Scacchi.

Milano, 16 febbraio 2026

Il giudice estensore
Avv. Afro Ambanelli